

Considerazioni conclusive

Queste, dunque, le decise parole con le quali i giudici perugini hanno riaffermato per Pier Luigi Ciolli la libertà di ogni individuo di esprimere e divulgare il proprio pensiero, ossia – prendendo a prestito una bella espressione della Corte Costituzionale – una *pietra angolare della democrazia* [cfr. Corte Costituzionale, 2 aprile 1969, n. 84, in *Giust. civ.*, 1969, p. 1175].

Sette anni di processo sono tuttavia occorsi per questa sentenza. Sette anni che, se per un individuo economicamente *dotato* non costituiscono certamente un problema, viceversa tale possono diventare per un cittadino che non ha le possibilità di supportare lungaggini processuali.

Senza voler entrare nelle *vexatae quaestiones* “attuale durata dei processi”, svilimento delle funzioni di prevenzione generale mediante intimidazione e di prevenzione speciale della pena, non si può tuttavia fare a meno di notare, quanto meno in prospettiva futuristica, che, mentre il reato di ingiuria, forse potrebbe anche essere depenalizzato, cioè trasformato in illecito amministrativo, proprio come accaduto per il delitto di *atti osceni in luogo pubblico* di natura colposa, il maggiore disvalore che caratterizza la diffamazione, ci porta a ritenere ragionevole a tutt’oggi la permanenza di questo comportamento fra quelli che lo Stato reputa meritevoli di sanzione penale.

Da sempre punito, anche in sistemi molto lontani dai giorni nostri – lo punivano già le leggi delle dodici tavole –, la necessità di reprimere le offese all’altrui reputazione comunicate a più persone permane, anzi addirittura aumenta in misura esponenziale nei sistemi moderni, vivendo noi nella “società dell’informazione”.

Internet, facebook, newsgroup, chat, sono tutti sistemi che consentono la divulgazione di notizie in tempi rapidissimi, mediante una comunicazione a *incertam personam*, cioè a un pubblico non predeterminabile. Con la conseguenza che, se da un lato certamente consentono la realizzazione più compiuta della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero, dall’altro possono però anche tradursi in strumenti fortemente lesivi dell’onore dei singoli, soprattutto alla luce dell’attuale mancanza di regolamentazione del mondo virtuale.

Il concetto di reputazione, infatti, nella sua accezione più generale, afferisce alla sfera della personalità, sia essa vista sotto l’aspetto sociale, cioè dell’inserimento del singolo nella collettività, sia sotto l’aspetto individuale, vale a dire come *qualità* esteriore del soggetto.

Il grave disvalore di condotte gravemente diffamatorie, se poste in essere al di fuori dei limiti riconosciuti dall’ordinamento, pertanto, non solo giustifica la permanenza di questo reato nella sfera del penalmente rilevante, ma addirittura dovrebbe portare il legislatore a pensare a un rafforzamento della tutela del cittadino.

Giova subito precisare – sgomberando il campo da equivoci – che la spina nel fianco del delitto di diffamazione non è la formulazione della fattispecie (come si potrebbe pensare), bensì oltre alle applicazioni giurisprudenziali del reato, il profilo del trattamento sanzionatorio e dell’efficace repressione dei comportamenti gratuitamente diffamatori; e ciò, date le caratteristiche, soprattutto quando sia il mondo virtuale a ospitare tali comportamenti.

La questione relativa al trattamento sanzionatorio, purtroppo, non si presta a essere esaminata in questa sede, essendo un tema di respiro incredibilmente ampio, poiché richiama il problema centrale dell’attuale ineffettività delle sanzioni penali così come delineate dal codice Rocco (1930); ineffettività e forse – ci sia consentito dire – anche scarsa utilità di certe previsioni, per lo più oggi solo sulla carta, dalla quale non può conseguire che la perdita nell’oblio di quelle tre fondamentali funzioni che la pena dovrebbe svolgere.

Diverso, viceversa, il discorso relativo a un ripensamento della tutela dell’onore leso nel settore informatico e telematico. Trattandosi, infatti, di un settore ancora da normare, in quanto sconosciuto al legislatore del ’30, la pensabile estensione della responsabilità penale ad alcune figure il cui coinvolgimento per il momento è difficile (ma comunque – a nostro giudizio – non impossibile) da ottenere, oltre che una regolamentazione del mondo *Internet*, possibilmente non limitata all’impiego del solo strumento penale, potrebbe consentire un’azione di responsabilizzazione degli utenti già a livello preventivo, cioè prima della realizzazione di un reato, e, verosimilmente, una tutela di maggior efficacia a reato commesso.